

Data: 04/11/2016

Prima di recarsi a lavorare all'estero, il lavoratore deve sapere quale Paese gli fornirà la copertura assicurativa. In via generale in materia di sicurezza sociale, si applica il principio della "territorialità" in base al quale il lavoratore deve essere assicurato nel Paese in cui viene esercitata l'attività lavorativa.

### ECCEZIONE ALLA TERRITORIALITÀ: DISTACCO

Il "distacco" costituisce una deroga al principio di territorialità ed è regolamentato dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con alcuni Paesi extracomunitari.

Il distacco si realizza nell'ipotesi in cui un lavoratore, alle dipendenze di un'azienda avente la sede in un Paese, viene inviato a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di un altro Paese convenzionato, per un determinato periodo di tempo.

Per tutta la durata del distacco il lavoratore resta assicurato, limitatamente alle forme di tutela previdenziale contemplate dalle singole Convenzioni, nel Paese in cui ha sede l'impresa che lo ha distaccato. Alcune Convenzioni prevedono il distacco anche per lavoratori autonomi.

#### Periodo di distacco

Ogni Convenzione bilaterale prevede un periodo massimo di distacco la cui durata varia a seconda della Convenzione.

#### Proroga del distacco

La maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale prevedono anche la possibilità di richiedere una proroga, nell'eventualità che la durata del lavoro da effettuare all'estero, per circostanze impreviste, si protragga oltre il periodo massimo consentito. La richiesta di proroga deve essere inviata all'Autorità competente del Paese di occupazione del lavoratore, per il tramite dell'Autorità competente dello Stato dove ha sede l'impresa distaccante. Le aziende iscritte in Italia, che intendono chiedere una proroga, devono inoltrare la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### FORMULARI

Prima di distaccare un lavoratore in un Paese convenzionato con l'Italia, è necessario che l'azienda richieda alla Sede Inps di iscrizione il rilascio del formulario di distacco che attesta che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali in Italia.

Per il distacco del lavoratore autonomo la richiesta deve essere fatta direttamente dall'interessato alla sede INPS di iscrizione.

Le Sedi devono rilasciare una copia del formulario, per il datore di lavoro e una per il lavoratore, che, qualora si renda necessario, deve esibirlo al competente istituto assicuratore del Paese di lavoro.

Alcune convenzioni prevedono una specifica modulistica anche per la richiesta di proroga del distacco. In tali casi il datore di lavoro dovrà utilizzare lo specifico formulario in uso per la convenzione di riferimento.

PAESE	CONVENZIONI E RELATIVI MODELLI PERIODO DISTACCO	MODELLO	MODELLO PER LA PROROGA
<a href="#">Argentina</a> :	24 mesi E' previsto anche per i lavoratori autonomi	<a href="#">IT/ARG.1</a>	<a href="#">IT/ARG.2</a>
<a href="#">Australia</a> :	non è previsto distacco		
<a href="#">Brasile</a> :	12 mesi	<a href="#">I/B 1</a>	
<a href="#">Canada e Québec</a> :	24 mesi	<a href="#">IT/CAN/QUE/3</a>	
<a href="#">Repubblica di Capoverde</a> :	24 mesi	<a href="#">IT/CV4</a>	<a href="#">IT/CV5</a>
<a href="#">Repubblica di Corea</a> :	36 mesi	<a href="#">MOD. CI 110 ITALIA</a> - <a href="#">COREA</a> (certificato di	

		copertura)	
<a href="#">Isole del Canale</a> :	6 mesi		
<a href="#">Israele</a> :	24 mesi	<a href="#">IT/IL-A1 formulario provvisorio</a>	
<a href="#">Paesi della ex-Jugoslavia (Bosnia Erzegovina- Macedonia- Montenegro – Serbia)</a> :	12 mesi E' previsto anche per i lavoratori autonomi	<a href="#">Mod.1-Obr1</a>	<a href="#">Mod.2-Obr2</a>
<a href="#">Principato di Monaco</a> :	12 mesi E' previsto anche per i lavoratori autonomi	<a href="#">M/I/ C/1</a>	<a href="#">M/I C3</a>
<a href="#">Repubblica di San Marino</a> :	36 mesi E' previsto anche per i lavoratori autonomi	<a href="#">I/SMAR 1</a>	<a href="#">I/SMAR2</a>
<a href="#">Santa Sede</a> :	60 mesi	<a href="#">SS-I 101</a> (All. 3 alla circolare n. 64/2004)	
<a href="#">Stati Uniti d'America</a> :	L'Accordo prevede, in base alla cittadinanza e alla situazione del lavoratore la possibilità di optare per la legislazione italiana o statunitense.	<a href="#">IT/USA4</a>	
<a href="#">Tunisia</a> :	36 mesi	<a href="#">I/TN 4</a>	<a href="#">I/TN5</a>
<a href="#">Turchia</a> :	24 mesi E' previsto anche per i lavoratori autonomi	<a href="#">CE.1</a> formulario provvisorio (punto 5.3. circolare n. 168/2015)	<a href="#">CE.2</a> formulario provvisorio (punto 5.3. circolare n. 168/2015)
<a href="#">Uruguay</a> :	24 mesi	<a href="#">IT/UR 4</a>	<a href="#">IT/UR5</a>
<a href="#">Venezuela</a> :	24 mesi	<a href="#">IT/VEN 4</a>	<a href="#">IT/VEN5</a>

## LAVORO IN PAESI NON CONVENZIONATI

Per i lavoratori inviati dal proprio datore a lavorare in un Paese extracomunitario non legato all'Italia da Accordi o Convenzioni di sicurezza sociale non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di copertura assicurativa. In questi casi il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 398/87. Il versamento dei contributi da parte dell'azienda è dovuto, per le forme assicurative previste dalla predetta legge, sulla base di retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto interministeriale.